



**PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO
(art. 20 T.U.S.P.)**

Il presente piano di revisione viene redatto con riferimento alle disposizioni recate all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. a mente del quale *"Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (€ 500.000 ex art. 26 comma 12 quinquies D.lgs. 16 giugno 2017, 11. 100); e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; j) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Pur osservando una progressiva entrata a regime dell'adempimento, le novità e le raccomandazioni di giurisprudenza e prassi sono ancora numerose, complice una ricognizione a volte solo formale dell'adempimento.

La razionalizzazione periodica delle società partecipate consiste nell'analisi dell'assetto delle società di capitali di cui l'ente detiene una partecipazione diretta o indiretta (per società indiretta si intende una partecipazione detenuta per il tramite di una società di cui l'ente ha il controllo). L'analisi deve essere effettuata con riferimento alle partecipate detenute al 31.12 dell'esercizio precedente a quello in cui viene svolta (per il 2023 la ricognizione riguarderà le società partecipate al 31.12.2022). Tale



ricognizione deve essere condotta prendendo prioritariamente a riferimento i criteri previsti dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie ammesse dal TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società. Nel caso emergano situazioni rientranti nelle fattispecie di cui sopra, l'ente è tenuto ad accompagnare la ricognizione formulando un piano di razionalizzazione contenente le azioni che ci si propone di adottare entro l'esercizio successivo.

Si richiama all'attenzione su quanto osservato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti Lombardia nella delibera n. 10/2021 VSG ... *“l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”*.

PREMESSA

Con decreto Presidenziale n. 242/2022/ADSP – MTMI del 13.12.2022, l'Ente ha provveduto alla redazione ed alla approvazione del piano di ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente possedute dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Gioia Tauro alla data di entrata in vigore del T.U. 175/2016 (23



Phone +39(0)966 585637
info@portodigioiatauro.it

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy

C.F. 91005020804

settembre 2016) e dei relativi esiti, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., redatto nel format standard, della annessa relazione esplicativa al piano operativo di ricognizione.

Nel citato provvedimento e nei relativi allegati sono esplicitate le motivazioni in ordine al mantenimento delle partecipazioni, all'esito della ricognizione straordinaria, nella società Gioia Tauro Port Security s.r.l. trattandosi di società preposta a specifica attività, ritenuta strumentale e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di effettuazione dei servizi di sicurezza portuale, rientrante nelle funzioni attribuite dalle vigenti leggi a questa Autorità di Sistema Portuale, volti ad assicurare, nell'ambito degli impianti portuali di uso comune, quanto occorrente per prevenire incidenti di sicurezza in conformità alle regole dell'ISPS CODE e sulla base del Port Facility Security Plan vigente, come parimenti in seno alla Gioia Tauro Port Agency s.r.l. costituita da questa Autorità di Sistema Portuale che ne è socio unico, in ossequio agli obblighi discendenti dalla adozione dell'art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017, n. 18, con una durata originaria stabilita ex lege di 36 mesi, successivamente prorogata, da ultimo con legge n. 234 del 30 dicembre 2021 pubblicata su G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 sino al 27 gennaio 2024.

Il suddetto piano è stato, unitamente al citato provvedimento, al format standard di piano di ricognizione ed alla approvata relazione esplicativa pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, indi inoltrato alla Sezione di controllo della Corte dei conti, e, attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016, competente per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica.

Orbene, nel richiamare tutti i presupposti legati alla partecipazione dell'Ente alle suddette società, che nel prosieguo della presente verranno nuovamente enunciati, sulla scorta delle indicazioni e delle raccomandazioni recate nella Determinazione del 22 maggio 2018, n. 53 rubricata "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 2015 - 2016 della Corte dei Conti Sezione del Controllo Sugli Enti, a mente delle quali l'Ente deve continuare a monitorare costantemente sia l'efficienza e l'economicità dei servizi affidati alle società partecipate, sia il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, così da prevenire eventuali risultati economici negativi o crisi di liquidità che si riverbererebbero negativamente sul



Phone +39(0)966 585637
info@portodigioiatauro.it

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy

C.F. 91005020804

proprio bilancio, nonché sia data piena e puntuale attuazione alle prescrizioni degli artt. 5, 20 e 24 del d.lgs. n.175 del 2016, con la trasmissione alla Corte dei Conti degli atti concernenti le partecipate, si provvede attraverso il presente piano a dare parimenti riscontro a quanto raccomandato dalla competente sezione di controllo della Corte dei Conti ed ad allegare, in uno alla presente, la documentazione (atto costitutivo, statuto, delibere) da inoltrare alla stessa sezione.

1. Le partecipazioni dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e l'attività di monitoraggio dell'Ente

La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023 deve essere condotta con riferimento alle partecipazioni possedute da questa Autorità di Sistema Portuale alla data del 31.12.2022.

Per dar corso alle previste valutazioni, anche alla luce delle raccomandazioni recate nella Determinazione del 22 maggio 2018, n. 53 rubricata "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 2015 - 2016 della Corte dei Conti Sezione del Controllo sugli Enti", questa Amministrazione ha proceduto al monitoraggio della efficienza e della economicità delle società partecipate: in particolare quanto alla Gioia Tauro Port Security s.r.l. attraverso anche un più puntuale approfondimento della modalità di svolgimento della attività sociale sia sotto il profilo oggettivo afferente i costi di gestione della stessa sia in relazione alla puntuale osservanza delle disposizioni impartite dall'Ente che realizza il controllo analogo sulla stessa con direttive ed indicazioni che impongono non solo la gestione finanziaria, ma soprattutto *il modus* attraverso cui viene resa la prestazione del servizio, in guisa da garantire gli obiettivi di sicurezza dell'ambito portuale cui mira per finalità istituzionale l'Autorità di Sistema Portuale alla luce dei principi internazionali recati dell'ISPS CODE e sulla base del Port Facility Security Plan vigente, ai cui standard qualitativi e quantitativi l'azione amministrativa deve improntarsi nella materia in trattazione, sì da offrire un servizio adeguato alle esigenze degli ambiti di competenza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio in conformità, altresì, con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.



Phone +39(0)966 585637
info@portodigioiatauro.it

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy

C.F. 91005020804

A tal riguardo, si rappresenta che l'Ente, con la suddetta partecipazione totalitaria, consegue attraverso la Gioia Tauro Port Security s.r.l. obiettivi istituzionali, realizzando in sostanza con la stessa un rapporto di "delegazione interorganica", nello svolgimento del servizio di vigilanza nei porti, condizione essenziale al fine di consentire l'operatività degli stessi nel rispetto dei Piani di Security vigenti nell'ambito portuale di competenza.

Ne consegue una qualificazione dello strumento societario di che trattasi in termini di articolazione organizzativa dell'ente (ancorché dotato di soggettività giuridica distinta): la delega interorganica ed il conseguente rapporto tra l'Ente e la suddetta società rendono lo svolgimento della prestazione una vicenda tutta interna alla pubblica amministrazione che trae il proprio fondamento nella titolarità in capo all'Autorità di Sistema Portuale del potere di autorganizzare se stessa con strumenti di autoproduzione, esercitando nei confronti della Gioia Tauro Port Security s.r.l. poteri di indirizzo, coordinamento, influenza e di controllo di intensità paragonabile agli analoghi poteri di cui essa gode nei confronti delle proprie strutture interne.

In buona sostanza, l'Autorità di Sistema Portuale esercita sulla Gioia Tauro Port Security s.r.l. i poteri di direzione, vigilanza, controllo e indirizzo della gestione, del tutto simili ai poteri tipici di diritto amministrativo esercitati sui propri uffici e organi.

Questo si realizza attraverso azioni preventive ed eventualmente correttive che presuppongono una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., ovvero il rispetto del principio della "legalità finanziaria", quali il controllo sugli obiettivi gestionali; il controllo strutturale nei confronti degli organismi societari; il controllo sull'attività della società partecipata, le cui modalità di esercizio sono contemplate nel contratto di servizio, con totale dipendenza dall'Ente per la determinazione di strategie e le politiche aziendali, il controllo sulla gestione delle risorse e sulle procedure relative, consentendo, pertanto, alla Amministrazione un costante monitoraggio dell'andamento societario e della modalità gestoria.

Nello specifico, in sede Assembleare, l'Autorità di Sistema Portuale, socio unico, declina gli obiettivi della stessa; la modalità di esercizio del servizio in guisa da garantire la sicurezza portuale, gli schemi di bilancio (budget) previsionale e consuntivo ed eventuali variazioni sono trasmessi agli uffici dell'Ente prima dell'approvazione in assemblea per i



previsti controlli e le eventuali osservazioni anche con la preventiva acquisizione del parere di competenza del Revisore Unico, come parimenti l'Ente procede al controllo dell'andamento societario, nonché a suggerire eventuali azioni di miglioramento. Tale controllo si realizza durante l'anno anche con riferimento all'obbligo di rendicontazione trimestrale imposto alla società in relazione agli atti (determine) posti in essere, specie con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto l'acquisto di servizi e forniture attraverso il Me.Pa. in guisa da riscontrare costantemente la corrispondenza con le poste previste nei capitoli di bilancio così come approvati in sede previsionale, nonché il riscontro degli atti di gestione in fase di approvazione del consuntivo.

Venendo ai principi cui deve conformarsi l'attività della società ed al monitoraggio della economicità societaria, giova evidenziare che:

1) Il totale dei costi sostenuti dalla GTPS è rappresentato per circa l'80% dalla spesa per il personale; tale spesa è contenuta nei limiti delle disposizioni di legge vigenti: la società, infatti, sostiene un costo in termini di retribuzioni, oneri assicurativi e contributivi in linea con le prescrizioni normative e contrattualistiche di settore. Tale esatto adempimento è sistematicamente e ripetutamente certificato dal possesso del documento di regolarità contributiva rilasciato dai competenti organi istituzionali.

2) la quota residuale della spesa societaria (circa il 20%) è gestita sulla base di regole improntate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, secondo una forma gestoria di "diligenza del buon padre di famiglia"; le spese vengono sostenute con procedure connotate da evidenza pubblica al fine di garantire un risparmio in termini assoluti oltre ad una efficace allocazione delle risorse.

Quanto al monitoraggio dell'equilibrio finanziario, si rappresenta che la Gioia Tauro Port Security s.r.l. e la relativa gestione hanno ingenerato nei vari anni utili di esercizio e giammai perdite; ciò conseguentemente ha comportato una garanzia protratta nel tempo in termini di integrità e solidità del capitale sociale. Grazie ai ripetuti risultati positivi conseguiti dalla gestione societaria è stato possibile accantonare, a titolo di riserva legale, l'importo prescritto dalle disposizioni recate nel codice civile. Il risultato pratico ed operativo di questa oculata gestione ha permesso un consolidamento del patrimonio netto della società ed ha evitato in termini assoluti un intervento da parte dell'Autorità di Sistema Portuale finalizzato a



provvedimenti di ripianamento e/o risanamento del patrimonio societario. L'ultimo budget approvato prevede una riduzione dei costi totali, seppur non rilevante.

La società oltre a garantire fino ad oggi un equilibrio di fondo nella gestione economica e finanziaria non presenta esposizioni debitorie rilevanti né verso fornitori né verso istituti previdenziali e/o agenzie delle entrate; la società, sempre a garanzia di una situazione di solidità finanziaria, ha accantonato i fondi relativi al trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti, garantendo, anche in questo caso, una capacità finanziaria nel breve e nel lungo periodo sufficiente ad affrontare in totale autonomia eventi relativi al personale. Ad oggi non ci sono motivi oggettivi e fondati per ritenere che questa situazione di equilibrio gestionale possa venir meno in futuro.

Stesso monitoraggio è stato compiuto con riferimento alla Gioia Tauro Port Agency s.r.l. che è una società promossa e costituita dall'Ente ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/2017, n. 18, in via straordinaria per la durata di 36 mesi successivamente prorogati a 78. L'Autorità di Sistema Portuale, a mente della citata normativa, poiché risultano in forza all'Agenzia lavoratori iscritti ai propri elenchi non reimpiegati, ha già richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'autorizzazione alla trasformazione della stessa, laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

La costituzione di tale Agenzia fa seguito alle risultanze dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 27/7/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Calabria, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Ad esso ha fatto seguito l'adozione del D.L. 29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017 n. 18, il cui art. 4 ha consentito, mediante emanazione di apposito provvedimento normativo, l'istituzione dell'Agenzia per la fornitura di lavoro portuale, la riqualificazione professionale e la ricollocazione dei lavoratori presso il porto di Gioia Tauro che, a quella data, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nella forma di ammortizzatori sociali.

Nella suddetta Agenzia sono confluiti i lavoratori in esubero delle imprese che operavano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 autorizzate alla movimentazione dei container che,



alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

Rispetto al numero originario di 377 lavoratori iscritti negli elenchi di tale organismo e grazie al subentro della rinnovata compagine societaria del principale terminalista - MCT Terminal Container – che ha proceduto alla riassunzione in servizio della quasi totalità degli stessi, oggi permangono in stato di inoccupazione soltanto 37 persone.

I termini di operatività dell’Agenzia, sono stati da ultimo procrastinati giusta legge n. 234 del 30 dicembre 2021 pubblicata su G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 sino al 27 gennaio 2024.

A seguito dell’emendamento inserito nell’art. 93 del “ Decreto Agosto” è stata concessa all’Autorità la possibilità di iscrivere in Agenzia anche i lavoratori in esubero delle Imprese ex art. 16 della legge n. 84/94.

Attualmente i soggetti iscritti sono 92.

L'obbligo costitutivo deriva da norma di legge ai sensi del primo inciso art. 5 T.U. 175/2016 "*ad eccezione dei casi inerenti la costituzione di una società [...] avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative*": la società ha ad oggetto l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Ente, nonché ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il monitoraggio si realizza parimenti anche in seno a questa società non solo nella ordinaria sede qual è l'Assemblea, ma anche dal costante confronto con gli organi societari che si interfacciano con l'Amministrazione orientando la gestione amministrativa alle direttive dell'Ente affinché la stessa sia sempre più aderente ai principi di efficienza ed economicità cui si ispira l'azione dell'Autorità di Sistema Portuale, che, dal canto suo, verifica preventivamente ogni decisione registrando il qualificato avviso del Ministero vigilante.

Pertanto, l'Ente monitora, in sede assembleare, la società declinando gli obiettivi e indirizzandone l'azione di intervento; come per la Port Security s.r.l, gli schemi di bilancio



(budget) previsionale e consuntivo ed eventuali variazioni sono trasmessi agli uffici dell'Ente prima dell'approvazione in assemblea, per i previsti controlli e le eventuali osservazioni come parimenti l'Ente procede al controllo dell'andamento societario, nonché a suggerire eventuali azioni di miglioramento, anche sulla scorta del qualificato avviso registrato presso il Ministero vigilante.

Anche per tale società, il monitoraggio sull'andamento di gestione si realizza in corso d'anno con riferimento all'obbligo di rendicontazione trimestrale imposto alla società in relazione agli atti (determine) adottati, in guisa da riscontrare costantemente la corrispondenza con le poste previste nei capitoli di bilancio così come approvati in sede previsionale, nonché il riscontro degli atti di gestione in fase di approvazione del consuntivo.

L'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro non detiene partecipazioni societarie indirette.

Ai fini della redazione del presente piano, vengono considerate le seguenti coordinate normative:

- a) Art. 4 comma 1 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica rubricato "finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" a mente del quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- b) Art. 6, comma 11, primo inciso, della legge n. 84/1994, secondo cui "Le AdSP non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse", laddove per operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della l. 84/94 si intendono il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale e per servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
- c) D.M. 15 settembre 2009, n. 154 Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti che all'art. 3. rubricato "condizioni e modalità per lo svolgimento" comma 1 dispone che i servizi (ndr di sicurezza sussidiaria) possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti sanciti dal medesimo regolamento, dall'autorità portuale [...] che li espleta[no] direttamente



o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell'articolo 133 del T.U.L.P.S. [...].

2. Il piano di ricognizione ordinaria

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio intende confermare le motivazioni che la conducono a mantenere la partecipazione nella società Gioia Tauro Port Security s.r.l., trattandosi, come sopra anticipato, di società preposta a specifica attività ritenuta strumentale e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di effettuazione dei servizi di sicurezza portuale, rientrante nelle funzioni attribuite dalle vigenti leggi all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, volti ad assicurare, nell'ambito degli impianti portuali di uso comune, quanto occorrente per prevenire incidenti di sicurezza in conformità alle regole dell'ISPS CODE e sulla base del PORT FACILITY SECURITY PLAN vigente.

2. Partecipazione totalitaria alla Gioia Tauro Port Security s.r.l.

Con riferimento alla partecipazione totalitaria di questa Autorità di Sistema Portuale nella Gioia Tauro Port Security s.r.l. si ritiene necessario il mantenimento della stessa.

Invero, la società Gioia Tauro Port Security s.r.l.:

- a) è una società a responsabilità limitata (art. 3 comma 1 T.U. 175/2016);
- b) è *in house*, legata all'Ente da stretti vincoli di carattere funzionale, organizzativo ed economico ed è sottoposta ad un "*controllo analogo*" a quello che l'Autorità di Sistema Portuale esercita sui propri servizi, esercitando influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società (art. 2 comma 1 lett. c. T.U. 175/2016) ed il 100% del proprio fatturato è riconducibile all'attività istituzionale di security della società a favore dell'Ente ed attiene a questo rapporto esclusivo con l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (art. 16 T.U. 175/2016);
- c) svolge il servizio affidato in maniera esclusiva a favore dell'Autorità di Sistema Portuale, in coerenza peraltro con le disposizioni dettate dal Ministero dell'Interno con il D.M. 15 settembre 2009, n. 154, per l'affidamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dei porti;
- d) svolge attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale (combinato disposto art. 4 comma 1 T.U. 175/2016, art. 6 della legge n. 84/1994, art. 3 D.M. 15 settembre 2009, n. 154);



e) provvede all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 16 comma 7 T.U. 175/2016).

Piano di revisione alla luce dei prescritti criteri di razionalizzazione

Con riferimento alla partecipazione totalitaria di questa Autorità di Sistema Portuale nella Gioia Tauro Port Security s.r.l. si ritiene necessario il mantenimento della stessa in relazione ai criteri di razionalizzazione previsti dal legislatore.

Infatti, la società Gioia Tauro Port Security s.r.l.:

- a) la società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) il numero dei dipendenti della società è superiore al numero degli amministratori, posto che la società a responsabilità limitata è gestita da un Amministratore Unico (art. 11 comma 2 T.U. 175/2016) ed ha un organico risultante dal piano di ricognizione del personale ai sensi dell'art. 25 D.lgs 175/2016, approvato nella seduta assembleare del 20.09.2017, che non registra alcuna posizione esuberante;
- c) l'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo superiore ad € 500.000,00;
- e) c) l'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio non ha partecipazioni in società diverse che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento: la società è stata concepita e fondata sul presupposto di garantire al minor costo il miglior servizio di sicurezza nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema Portuale alle navi e agli impianti portuali, in attuazione delle norme internazionali SOLAS e Codice ISPS, dei Regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di sicurezza ed alla stessa sono state estese le limitazioni imposte in corso di tempo dal legislatore nazionale in materia di *spending review* con applicazione *ex multis* di riduzioni di emolumenti e compensi previsti per gli organi della società, che non ha un Consiglio di Amministrazione, ma un Amministratore Unico che è anche Direttore Tecnico della stessa, unitamente ad altri interventi mirati al contenimento dei costi di gestione: in particolare, a titolo esemplificativo, con delibera assembleare in data 30/12/2014, ai sensi dell'art. 16 D.L. 90/2014 gli emolumenti dell'Amministratore Unico sono



stati ridotti del 20% e gli stessi, nella loro dimensione lorda ed omnicomprensiva, non superano il limite di cui all'art. 11 comma 7 T.U. 175/2016, anzi sono assestati ad un valore corrispondente a circa 1/7 (un settimo) del citato limite.

g) In ossequio alle norme del T.U. in materia di società partecipate, sulla scorta di quanto sancito dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 16 D.lgs 175/2016, la società è assoggettata alla vigilanza ex art 2403 cc e alla revisione legale ex art. 14 D.lgs. 39/2010 di un revisore unico, individuato all'esito di una selezione pubblica.

h) non vi è necessità di aggregazione ad altre società alle quali, peraltro, questa Autorità di Sistema Portuale non partecipa.

3.Partecipazione Totalitaria alla Gioia Tauro Port Agency.

Con riferimento alla Gioia Tauro Port Agency, come anticipato, la partecipazione totalitaria dell'Ente a siffatta società discende direttamente dalla citata normativa che ha previsto in via straordinaria, eccezionale e temporanea la costituzione della stessa.

Ai fini del presente piano di revisione, occorre valorizzare la straordinarietà e la eccezionalità della partecipazione dell'Ente a siffatta società che ha una durata predeterminata ex lege, al termine dei quali l'Autorità di Sistema Portuale, a mente della citata normativa, ove restassero in forza all'Agenzia lavoratori iscritti agli elenchi non reimpiegati, potrà richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'autorizzazione alla trasformazione della stessa, laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

L'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, infatti prevede due diverse fattispecie e distinte procedure, una supplementare e surrogatoria laddove quella prevista in via ordinaria non si realizzi, per la individuazione del soggetto preposto in ambito portuale alla somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo.

In particolare, il comma 2 stabilisce che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, debbano autorizzare l'erogazione delle prestazioni di lavoro temporaneo da parte di una impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. L'attività della richiamata impresa deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo



per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

Il successivo comma 5 dispone che, nel caso in cui non si realizzi quanto sopra, le prestazioni di lavoro portuale temporaneo vengano erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese operanti in operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale), in fornitura di lavoro portuale temporaneo e nella gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali.

Sulla scorta di quanto sopra, attesa la eccezionalità e temporaneità di siffatta partecipazione, l'Autorità intende giocoforza confermare la stessa anche in sede della presente revisione ordinaria, impegnandosi all'esito dei trentasei mesi previsti dalla norma istitutiva e dallo statuto e dell'atto costitutivo societari - termine che andrà a spirare il 27.07.2020 - a porre in essere ogni opportuna azione prevista dalla normativa vigente, nonché dall'art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, ovvero la formulazione della prevista istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, laddove sussistenti i relativi presupposti, funzionale all'ottenimento della autorizzazione alla trasformazione della stessa, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con definitiva dismissione della relativa partecipazione da parte dell'Ente ed affidamento della gestione della stessa nei modi stabiliti dalla suddetta disposizione.

CONCLUSIONI

In definitiva, sulla scorta delle superiori valutazioni, cristallizzate nel presente piano di revisione funzionale alla verifica della permanenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie riferito all'annualità 2022, da compiersi entro il 31 dicembre 2023, la società Gioia Tauro Port Security S.r.l. rientra tra quelle costituite per lo svolgimento di attività di produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale, pertanto, dall'analisi di cui al presente piano, l'AdSP MTMI non risulterebbe soggetta all'obbligo di razionalizzazione della quota totalitaria detenuta nella Gioia Tauro Port Security s.r.l.



Phone +39(0)966 585637
info@portodigioiatauro.it

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy

C.F. 91005020804

Con riferimento alla Gioia Tauro Port Agency s.r.l., attesa la natura eccezionale e temporanea della partecipazione dell'Ente alla suddetta società, costituita in via straordinaria per le finalità declinate dal legislatore nell'art. 4 del D.L. 29 /12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, l'Autorità, sulla scorta delle superiori motivazioni, conferma il mantenimento della relativa partecipazione societaria.

Il provvedimento di approvazione unitamente al presente piano di revisione ordinaria sarà trasmesso alla competente sezione centrale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, oltre che inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 3 T.U.S.P.

Il Responsabile Settore Affari Legali

Anticorruzione e Privacy

Avv. Simona Scarcella